

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4238 del 24/08/2021 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: FORPLAST S.R.L. ATTIVITÀ: PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. FORNACE VERANI N. 4 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-4354 del 23/08/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: FORPLAST S.R.L.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. FORNACE VERANI N. 4

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 492 del 3/2/2021 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta FORPLAST S.R.L. (C.F. 01090560333) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda prot. n. 955 del 2/03/2021), per l'attività di "*recupero e preparazione di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche e resine sintetiche*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castell'Arquato (PC), Loc. Fornace Verani n. 4, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per n. 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta FORPLAST S.R.L. (C.F. 01090560333), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda in data 12/05/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 75226, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 492 del 3/2/2021, per l'attività di *"produzione materie plastiche"* svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castell'Arquato, Loc. Fornace Verani n. 4;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 82849 del 25/05/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 89940 del 8/06/2021, n. 92864 del 14/06/2021 e n. 119623 del 30/07/2021;

Atteso che:

- l'istanza in oggetto è stata avanzata per l'ottenimento della modifica sostanziale relativamente ai titoli *"autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06"*, *"comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*, e *"comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- per quanto attiene all'*autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*, viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;

Considerata l'istruttoria tecnica condotta da questo Servizio per le matrici emissioni in atmosfera e rifiuti, dalla quale risulta che:

- i. con Determinazione n. 4617 del 17.3.2021 la Regione Emilia Romagna ha escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle attività di recupero R3 e messa in riserva R13 per l'impianto esistente", localizzato in comune di Castell'Arquato (PC) proposto da Forplast S.r.l., nel rispetto della seguente condizione ambientale: *"dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale e ad Arpae-SAC di Piacenza la certificazione di regolare esecuzione delle opere entro 30 giorni dalla fine lavori"*;
- ii. le modifiche che la ditta intende apportare consistono in:
 - eliminazione di uno dei due densificatori attualmente presenti (punto di emissione E4);
 - installazione di un nuovo mulino per la macinazione dei rifiuti plastici in sostituzione del densificatore eliminato mantenendo invariato il ciclo di lavorazione, ma incrementando la capacità di recupero dei rifiuti (R3) dalle attuali 22 tonnellate/giorno a 160 tonnellate giorno previste dal progetto (da 8000 tonnellate/anno a 20000 tonnellate/anno); il filtro che verrà impiegato per l'emissione E13 (nuovo punto di emissione) è il medesimo già autorizzato per E4 (densificatore dismesso);
 - installazione di n. 5 sili di miscelazione per il confezionamento e riempimento delle big bags (con introduzione dei nuovi punti di emissione da E14 a E18);
 - installazione di una vasca per il controllo qualità da effettuarsi sul granulato plastico ottenuto;
 - aumento di durata delle emissioni da 240 a 330 gg/anno;
 - attività di messa in riserva di rifiuti R13, tipologia 6.1 quantità istantanea da 150 t. a 400 t. e annua da 5000 t/anno a 12.500 t/anno, tipologia 6.2 quantità istantanea da 90 t. a 200 t. e annua da 3000 t/anno a 7.500 t/anno (totale quantità istantanea 600 t. - totale quantità annua 20.000 t/anno);
 - attività di recupero rifiuti R3, tipologia 6.1 da 5000 t/anno a 12.500 t/anno, tipologia 6.2 da 3000 t/anno a 7.500 t/anno (totale quantità annua 20.000 t/anno);
 - integrazione per i nuovi codici CER 191204 nella tipologia 6.1 e CER 160306 nella tipologia 6.2;
- incremento della superficie dedicata alla messa in riserva (R13) mantenendo la porzione già esistente posta sotto tettoia ed aggiungendo una parte sul piazzale esterno pavimentato: l'area di messa in riserva posta su piazzale esterno sarà delimitata da piantane con catenelle e i rifiuti in stoccaggio saranno confezionati in big bags chiuse impermeabili e/o su bancali opportunamente impermeabilizzati al fine di evitare qualsiasi contatto

con le acque meteoriche;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 88224 del 4.06.2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 99286 del 24.6.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 4896 del 17.7.2021 (prot. Arpae n. 112887 del 19.07.2021) - Comune di Castell'Arquato: parere favorevole per emissioni in atmosfera e rifiuti richiamando, come da precedente parere n. prot. 4818 del 11.07.2018, il rispetto dell'art. 36bis del RUE vigente, nonchè per l'impatto acustico;
- nota prot. n. 123624 del 8.7.2021 (prot. Arpae n. 107256 del 8.07.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 27/05/2021 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta FORPLAST S.R.L. (C.F. 01090560333), con sede legale in Castell'Arquato, Loc. Fornace Verani n. 4, per l'attività di "produzione materie plastiche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castell'Arquato, Loc. Fornace Verani n. 4, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per n. 2 scarichi (**S1 e S2 nuovo**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FILTRO CENTRALIZZATO MISCELATORI

Portata massima

2000

Nm³/h

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Durata massima annua | 330 | gg/a |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE SU ESTRUSIONE

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 2000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Durata massima annua | 330 | gg/a |
| Altezza minima | 8 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Composti organici volatili (espressi come 20 Ctot) | | mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E3 GRUPPO REFRIGERAZIONE ACQUA

| | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 8 | m |

EMISSIONE N. E5 DENSIFICATORE

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 10000 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 8 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E6 SILO

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Portata massima | 800 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 16 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E7 SILO

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Portata massima | 800 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 16 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |

EMISSIONE N. E8 SILO

| | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 16 | m |

EMISSIONE N. E9 SILO

| | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 16 | m |

EMISSIONE N. E10 SILO

| | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 16 | m |

EMISSIONE N. E11 SILO

| | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 16 | m |

EMISSIONE N. E12 SILO

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
|----------------------|-----|---------|

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 16 | m |
| EMISSIONE N. E13 TRITURATORE | | |
| Portata massima | 10000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Durata massima annua | 330 | gg/a |
| Altezza minima | 8 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| EMISSIONE N. E14 SILO | | |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 7 | m |
| EMISSIONE N. E15 SILO | | |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 7 | m |
| EMISSIONE N. E16 SILO | | |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 7 | m |
| EMISSIONE N. E17 SILO | | |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 7 | m |
| EMISSIONE N. E18 SILO | | |
| Durata massima annua | 330 | gg/anno |
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Altezza minima | 7 | m |

- a) il limite di concentrazione delle polveri stabilito tiene già conto della riduzione del 10% prevista dal suballegato 2 dell' allegato 1 al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. nel caso di riutilizzo di rifiuti;
- b) i camini di emissione E1, E2, E5, E6, E7 ed E13 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili espressi come Ctot**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati alle emissioni E1, E2, E5, E13 a cura del gestore dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;

- h) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E6 ed E7, possono non essere effettuati autocontrolli purché il filtro a tessuto venga mantenuto sempre in perfetta efficienza e sia munito di apposito pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso; diversamente dovranno essere effettuati autocontrolli con frequenza annuale;
- i) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- j) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione del sistema di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- n) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E13 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di impartire, per i n. 2 scarichi (S1 e S2 nuovo) di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Canale consortile intubato Rio degli Agazzi", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse settiche e dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetti posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
- d) lo smaltimento dei fanghi e delle schiume provenienti dalle fosse settiche, dal degrassatore e dal controlavaggio dei filtri dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità degli scarichi (**S1 e S2**), ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di depurazione o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpae, al Comune di Castell'Arquato e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae e al Comune di Castell'Arquato ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- h) come già stabilito nella D.D. n. 492 del 3/2/2021, dovrà essere comunicato all'Arpae e al Comune di Castell'Arquato la data di dismissione dello scarico **S2 esistente** e l'entrata in funzione dello scarico **S2 nuovo**;

4. **di impartire** per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti, per i quali è consentita l'operazione di recupero di cui all'allegato C parte IV del D.Lgs. 152/2006 classificata R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12",

sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i: **al**

- **6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102, 191204), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 12.500 t./anno;
 - **6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105, 160306), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 7.500 t./anno;
- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le **600 t.** e con il limite di **20.000 t./anno**;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree appositamente destinata alla messa in riserva (R13) così come identificate nella planimetria in scala 1:500 allegata all'istanza della ditta Forplast S.r.l. trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con nota del 12/05/2021 prot. n. 2343 (assunta al prot. Arpae n. 75226 in pari data). Tale planimetria dovrà essere aggiornata e trasmessa ad Arpae ed al Comune di Castell'Arquato, **entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, con l'individuazione delle aree di stoccaggio delle materie prime prodotte dai rifiuti, distinte da quelle utilizzate per le materie prime in ingresso e per i prodotti finiti derivanti dalla lavorazione delle materie prime;
- e) le aree destinate alla messa in riserva (R13) dovranno essere immediatamente identificabili e contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici CER dei rifiuti, opportunamente delimitata (esempio con reti plastiche/metalliche) e ben distinta dalle zone di stoccaggio delle materie prime;
- f) il settore di conferimento ubicato fra i depositi di materie prime potrà essere utilizzato solo quando il settore di conferimento principale risulti impegnato per le attività di carico del prodotto finito;
- g) l'attività di recupero classificata (R3) "riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi" (all. C parte IV del D.Lgs.152/2006) esercitata per i rifiuti di cui ai punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **20.000 t./anno** (punto 6.1 - 110 t/giorno e **12.500 t./anno** e punto 6.2 - 50 t/giorno e **7.500 t./anno**);
- h) nell'attività di trattamento/recupero dei rifiuti non potranno essere impiegate le materie prime che, pertanto, dovranno essere lavorate separatamente e senza che vi sia interferenza con la predetta attività di trattamento/recupero;
- i) la suddetta attività di recupero (R3) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1;
- j) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- k) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
- l) gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero (es. carta, metalli o altro) dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

5. di dare atto che:

- come indicato nella già citata Determinazione n. 4617 del 17/03/2021 di esclusione dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, del progetto denominato "Incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle attività di recupero R3 e messa in riserva R13 per l'impianto esistente", dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia Romagna - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, e ad Arpae-SAC di Piacenza la certificazione di regolare esecuzione delle opere entro 30 giorni dalla fine lavori;
- la ditta FORPLAST S.r.l. a seguito della presente modifica sostanziale dell'AUA è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **50/D - classe di attività 3** del D.M. n. 350/1998 - relativamente all'attività riferita all'impianto in argomento;
- l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione, per la classe di attività **3** del D.M. n. 350/1998 al succitato Registro, dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;

- il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli adempimenti previsti dal sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 118 bis nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006;

6. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza (in lingua italiana) delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore;

7. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.